



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

procedimento n° 3504 del 2026 R.G. V.G.

DECRETO DI RIGETTO **del ricorso per la nomina ad arbitro** (art. 810 c.p.c.)

Il Presidente del Tribunale di Firenze, esaminati gli atti e i documenti depositati da parte ricorrente, lette le condizioni generali di assicurazione della polizza n. 1/56812/148/121084717, *Parte_1*, ed in particolare l'articolo 6.2, rubricato "Controversie e procedura per l'accertamento del danno"; rileva quanto segue:

1. *Parte_2*, a seguito di sinistro occorso l'8 ottobre 2024 presso la propria abitazione sita in via Fiorentina n° 70 a Pratolino (Firenze), il 22 gennaio 2026 ha nominato quale perito di propria fiducia il perito *Persona_1*, invitando la compagnia assicuratrice [...] *Controparte_1* alla designazione del proprio perito per la valutazione congiunta dei danni, ai sensi dell'art. 6.2 delle condizioni di polizza.

La compagnia assicuratrice non ha, tuttavia, provveduto alla nomina del perito di propria competenza.

La ricorrente ha pertanto presentato ricorso ex art. 810 c.p.c., chiedendo al Presidente del Tribunale di nominare, ai sensi della norma citata, il perito non nominato dalla compagnia assicuratrice e, con riserva di verifica del disaccordo tra i primi due periti, anche il terzo perito a completamento del collegio.

2. L'art. 810 c.p.c. disciplina la nomina giudiziale degli arbitri, prevedendo che *"la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato"*, qualora l'altra parte non abbia provveduto alla nomina nei venti giorni successivi all'invito. Il terzo comma della norma dispone che *"il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero"*.

La norma, collocata nel Titolo VIII, Capo I del codice di rito (*"Dell'arbitrato rituale"*), trova dunque applicazione in via diretta all'arbitrato rituale e, secondo giurisprudenza consolidata, in via analogica, anche all'arbitrato irrituale.

Tuttavia, la disposizione presuppone che la clausola contrattuale invocata dalla parte ricorrente configuri effettivamente una convenzione di arbitrato (rituale o irrituale), non altri istituti affini quali la perizia contrattuale, l'arbitraggio o la determinazione del terzo ai sensi dell'art. 1349 c.c.

3. L'art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione della polizza *Parte_1*, rubricato *"Controversie e procedura per l'accertamento del danno"*, testualmente prevede: *"L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico."*

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza."

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo è a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria".

La norma prevede anche che "I periti devono:

- 1. accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;*
- 2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 6.1 "Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato";*
- 3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di Polizza;*
- 4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia (Valore a nuovo).*

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indenizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale".

4. Si ricorda che nell'arbitrato le parti affidano a terzi la composizione di un contrasto giuridico concernente il rapporto contrattuale nel suo complesso. Gli arbitri sono chiamati a decidere la controversia, pronunciandosi su questioni giuridiche quali l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, l'efficacia della garanzia assicurativa, la sussistenza dell'obbligo risarcitorio.

Diversamente, nella perizia contrattuale le parti affidano a terzi, dotati di specifica competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico su questioni di fatto il cui accertamento richiede conoscenze specialistiche. Il perito in questo caso è chiamato a compiere un mero accertamento tecnico, una dichiarazione di scienza caratterizzata da discrezionalità tecnica, non a risolvere una controversia giuridica.

5. Si rileva che nel caso in esame il collegio di periti di cui all'art. 6.2 della polizza Parte_1
[...] ha un oggetto prevalentemente tecnico-fattuale. Esso è chiamato ad effettuare accertamenti tecnici relativi a:

- causa, natura e modalità del sinistro;
- esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate;
- determinazione del valore delle cose al momento del sinistro;
- stima del danno secondo criteri predeterminati.

Si tratta di valutazioni tecniche che presuppongono competenze specialistiche nella diagnosi e quantificazione del danno, ma che non implicano la soluzione di questioni giuridiche.

Il collegio non è chiamato a decidere questioni giuridiche quali l'operatività della garanzia assicurativa, la validità della polizza, l'esistenza del diritto all'indennizzo, la copertura del rischio, l'interpretazione del contratto o la sussistenza di esclusioni o limitazioni. Ne consegue che siamo in presenza di una clausola che prevede una perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale.

6. Qualificata la clausola contrattuale come perizia contrattuale e non come arbitrato irrituale, ne discende l'inapplicabilità dell'art. 810 c.p.c., sia in via diretta sia per via analogica. La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo congiunto e richiede l'accordo scritto di entrambe le parti per la sua validità. Nel caso di specie, *Controparte_1* non ha aderito alla procedura proposta dalla ricorrente. L'assenza di adesione della compagnia non è sanabile con la nomina giudiziale ex art. 810 c.p.c.

Il Presidente del Tribunale non è, pertanto, legittimato né per disposizione normativa, né per disposizione negoziale ad integrare la volontà delle parti nella perizia contrattuale.

La qualificazione della clausola come perizia contrattuale e la conseguente inapplicabilità dell'art. 810 c.p.c. non comportano alcuna compressione del diritto dell'assicurato alla tutela giurisdizionale.

In presenza di perizia contrattuale facoltativa, la parte che non riesce ad attivare la procedura consensualmente può adire il giudice ordinario con azione di adempimento per il pagamento dell'indennizzo. Il giudice, se del caso, disporrà consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni e della misura dell'indennizzo dovuto.

Questa soluzione è peraltro espressamente confermata dalla clausola contrattuale che prevede: "*Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria*".

per questi motivi

rigetta il ricorso presentato da *Parte_2* per nomina di arbitro.

Firenze, 19/04/2026 .

Il Presidente